

LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1976, N. 5¹

**Norme transitorie per assicurare lo svolgimento,
contemporaneo alle elezioni politiche fissate per
domenica 20 giugno 1976, delle elezioni dei
Consigli comunali di 48 Comuni²**

Art. 1

Le elezioni dei Consigli comunali dei 48 Comuni della Regione, fissate con D.P.G.R. 4 marzo 1976, n. 90/A per il 16 maggio 1976 e rinviate con D.P.G.R. 7 maggio 1976, n. 215/A al 20 giugno 1976, sono disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni con gli adattamenti di cui agli articoli seguenti. La suddetta legge è indicata col termine «legge regionale».

Art. 2

Il certificato elettorale valido per le elezioni politiche indette con D.P.R. 3 maggio 1976, n. 164, e opportunamente sovrastampato, è valido altresì per le elezioni comunali.

Nell'unico Comune della provincia di Bolzano, nel quale si svolgeranno le elezioni comunali, un'apposita annotazione è apposta sul certificato elettorale di quegli elettori che ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1974, n. 6 non

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 29 maggio 1976, n. 23 – Numero straordinario.

hanno i requisiti per essere ammessi al voto per le elezioni comunali.

Agli elettori iscritti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8 del D.P.R. P febbraio 1973, n. 50 nelle liste elettorali aggiunte dei Comuni interessati della provincia di Trento è rilasciato, a cura dei Comuni medesimi apposito certificato elettorale per la elezione del Consiglio comunale.

Per quanto riguarda i termini di compilazione e di consegna dei certificati, valgono le norme contenute nella legislazione statale.

Art. 3

Per quanto riguarda i termini per la revisione delle liste elettorali di sezione, si applica quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 5 del D.P.R. 3 maggio 1976, n. 161.

Art. 4

Le funzioni dell'Ufficio elettorale di sezione di cui all'articolo 25 della legge regionale, sono svolte dal seggio costituito per le elezioni politiche.

In aggiunta al trattamento economico dei componenti il seggio, spettante in base alle norme statali, è dovuto un compenso straordinario fisso di lire 10 mila per il presidente e di lire 5 mila per gli scrutatori e per il segretario.

Art. 5

A modifica dell'articolo 32 della legge regionale il materiale elettorale e l'arredamento necessario per le elezioni comunali

sono consegnati da parte del sindaco al presidente del seggio insieme con il materiale e gli arredi occorrenti per lo svolgimento delle elezioni politiche.

Per tutte le operazioni relative alle elezioni comunali, anche in deroga all'ultimo periodo dell'ultimo comma dello stesso articolo, è adottato il bollo di sezione fornito dallo Stato.

Per le operazioni di votazione e di scrutinio per le elezioni comunali è utilizzata un'unica urna; la seconda urna, destinata dalla legge regionale a contenere le schede autenticate, è sostituita da una cassetta.

Per l'espressione del voto sono adottate le matite copiative fornite dallo Stato.

Art. 6

A modifica del secondo comma dell'articolo 40 della legge regionale, l'affissione del manifesto riportante le candidature deve essere effettuata all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre il 15° giorno antecedente quello di votazione.

Art. 7

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità stabilite dalla legislazione statale.

Art. 8

A modifica degli articoli 47 e 53 della legge regionale, la costituzione del seggio, la timbratura delle schede e l'orario di

votazione coincidono con le corrispondenti operazioni relative alle elezioni politiche.

Art. 9

A modifica degli articoli 54, 56, 60 e 72 della legge regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

Il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonchè le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune, al Pretore del Mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei Consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore dieci.

Art. 10

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei Consigli comunali, sono poste a carico della Regione in ragione di un terzo.

Le spese anticipate dai Comuni interessati, che sulla base dei rendiconti dei Comuni non sono a carico dello Stato, sono poste a carico della Regione, ad eccezione della quota del trattamento economico dei componenti il seggio, la quale resta a carico dei Comuni interessati.

Le altre spese, sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato, sono poste a carico della Regione, in ragione di un terzo.

Art. 11

Non si applicano le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 12

All'onere di lire 50 milioni a carico dell'esercizio 1976 si fa fronte con riduzioni di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto.
